



“BRICST +”

PROGRAMMA STRATEGICO UNITARIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER IL
PERIODO 2013-2015

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DI PROGETTI E DI PERCORSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI
IMPRESA**

ATTIVITA' 4.2

PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2012-2015

ANNUALITA' 2013



MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI E DI PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - RETI DI IMPRESA – IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2012-2015 – ANNUALITA' 2013.

1. OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, articoli. 53, 54 e 61, e la conseguente programmazione, promuove l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzata alla penetrazione dei mercati esteri, l'erogazione di servizi informativi e di assistenza, il sostegno alle azioni promozionale da realizzarsi principalmente in forma aggregata.

Il Programma Regionale per le Attività produttive 2012-2015, realizza gli obiettivi sopra citati della LR 3/99, in particolare attraverso l'Attività 4.2 il cui obiettivo generale è quello di promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali con il sostegno a progetti di internazionalizzazione in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio.

Il presente bando è pubblicato e agisce nell'ambito dell'Attività 4.2 ed è finalizzato a sostenere il consolidamento delle reti costituite da piccole e medie imprese, che si pongono l'obiettivo di presentarsi congiuntamente sui mercati internazionali.

A questo scopo il presente bando regola le modalità di ammissione alla contribuzione delle reti di imprese attraverso la selezione di progetti di promozione e di rafforzamento delle aggregazioni sui mercati esteri.

2. DEFINIZIONI

Rete di imprese: indica i raggruppamenti di Piccole e medie imprese, anche artigiane, aventi sede legale in Emilia-Romagna costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

Impresa capofila: è l'impresa che, ai fini del presente bando, presenta il progetto e, in caso di approvazione e concessione del contributo, è responsabile della sua realizzazione e rendicontazione di fronte alla Regione Emilia-Romagna L'impresa capofila deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità delle imprese previsti da questo bando.

Contratto di rete: è l'atto costitutivo della rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve indicare con precisione la ragione sociale delle imprese aderenti al raggruppamento, la durata del contratto, gli obiettivi/finalità del programma di rete, il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la quota di partecipazione di ogni impresa, nonché ogni altro elemento che le imprese del raggruppamento intendono regolare con lo stesso contratto di rete. Il contratto di rete potrà essere costituito entro e non oltre il 25 ottobre 2013.

Settori ammessi: settori di attività delle imprese, desumibile dai dati di iscrizione presso la competente Camera di Commercio, indicati secondo la classificazione ATECO 2007 e riportati nell'APPENDICE 1 al presente bando.

P.M.I.: indica le piccole e medie imprese con sede in Emilia-Romagna, a cui devono essere destinate le azioni di promozione oggetto del presente invito. Sono comprese anche le imprese artigiane e le imprese costituite in forma cooperativa. Si intendono per P.M.I. le imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005, G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, e dalla legge-quadro per l'artigianato, legge 8 agosto 1985, n. 443), così come riportato nell'APPENDICE 2.

De minimis: indica la regola sul massimale e la modalità di concessione degli aiuti erogati dalla pubblica amministrazione alle imprese, disciplinata dal regolamento CE n. 1998/2006 - GUCE del 28.12.2006.

Paese target: è il paese scelto dalla rete come destinatario delle azioni del progetto. Il progetto deve focalizzare tutte le azioni su un solo paese target o su paesi appartenenti ad aree economiche fra loro fortemente integrate dal punto di vista commerciale e produttivo.

Paesi esclusi dal presente bando: Non sono ammesse le iniziative realizzate nei seguenti paesi: Città del Vaticano, San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Bielorussia, Iran, Birmania, Siria, Corea del Nord e Afghanistan.

3. CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono presentare domanda di contributo le reti di imprese costituite da un minimo di 3 imprese con sede legale in Emilia-Romagna e fra loro assolutamente indipendenti, ovvero non devono essere tra loro associate o collegate, ai sensi di quanto indicato nell'appendice 2, né avere soci in comune.

Tutte le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività ammessi ed esclusi dal contributo regionale sono indicati nell'APPENDICE 1 al presente bando;
- possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media impresa indicati nell'APPENDICE 2 al presente bando;
- essere attive da almeno tre anni e non essere sottoposta a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
- non presentare le caratteristiche di "PMI. in difficoltà" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008), come da APPENDICE 3 al presente bando;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").

Qualora alla rete partecipante al progetto siano presenti "soggetti non ammissibili" ai sensi del presente bando (esempio: grandi imprese o imprese rientranti nei settori esclusi o imprese con sede coinvolta nel progetto di rete fuori Regione), si precisa che:

- la rete deve comunque essere composta da almeno 3 imprese ammissibili;

- la maggioranza assoluta dei soggetti della rete deve obbligatoriamente possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dai suoi allegati per la concessione/erogazione del contributo¹;
- le spese eventualmente sostenute dai soggetti non ammissibili non saranno in alcun modo ritenute ammissibili al contributo;
- i soggetti non ammissibili non potranno essere in alcun modo beneficiari del contributo regionale;
- l'impresa "capofila" deve obbligatoriamente possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dai suoi allegati per la concessione del contributo.

I requisiti di ammissibilità sopracitati nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione del progetto, pena la revoca del contributo concesso.

Il contratto di rete potrà essere costituito entro e non oltre il 25 ottobre 2013. Nel caso in cui non avvenga la costituzione del contratto entro questo termine, la rete non sarà considerata ammissibile al contributo.

Nel caso di contratto di rete già costituito, alla data di presentazione dell'istanza deve essere già avvenuto il conferimento di mandato speciale irrevocabile da parte di tutte le imprese associate in favore di una delle imprese aderenti al progetto che assumerà il ruolo di capofila del raggruppamento; tale mandato speciale irrevocabile deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Qualora si tratti di contratto di rete non ancora costituito alla data di presentazione dell'istanza, le imprese partecipanti devono impegnarsi a costituire il contratto entro e non oltre il 25 ottobre 2013, mediante conferimento di mandato speciale irrevocabile a una società che assumerà il ruolo di capofila. Non appena il contratto di rete sarà registrato, la capofila dovrà comunicare al Responsabile del procedimento numero e data di registrazione e numero di repertorio dell'atto entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

La mancanza o il mancato rispetto di taluno dei predetti requisiti, comporta l'esclusione totale o parziale del progetto (o la revoca totale o parziale del contributo qualora l'irregolarità intervenga dopo la concessione del contributo stesso).

4. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

4.1 Il Progetto

Ogni rete può presentare un solo progetto, focalizzato su un unico Paese di destinazione delle azioni di promozione o su paesi appartenenti ad aree economiche fra loro fortemente integrate dal punto di vista commerciale e produttivo. Ogni impresa può partecipare ad un solo progetto.

I progetti devono favorire percorsi di internazionalizzazione su mercati internazionali che, tramite l'aggregazione, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese in rete, per esempio: razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e produttiva.

¹ Per esempio, in caso di RETE composta da 4 imprese, almeno 3 imprese devono obbligatoriamente possedere i requisiti di p.m.i., appartenere ai settori di attività economica ammissibili, avere sede legale in Emilia Romagna.

I progetti devono identificare una filiera produttiva specializzata, o un settore, e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione che preveda un insieme articolato e finalizzato di azioni, indirizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese della rete, di iniziative rivolte alla promozione commerciale e industriale su un paese estero.

Il progetto deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio lungo termine della rete d'impresе. A questo scopo il proponente dovrà illustrare anche gli obiettivi e le azioni che la rete intende sviluppare realisticamente nell'arco di almeno 3 anni nel paese scelto.

Le attività da realizzare sul mercato estero devono avere natura esclusivamente promozionale, di studio o di consulenza, tese alla penetrazione commerciale, all'organizzazione di una rete di vendita, all'insediamento produttivo di natura distrettuale, alla ricerca di subfornitori, alla realizzazione di un processo di qualità, alla realizzazione di joint-venture produttive, al trasferimento tecnologico internazionale, alla creazione di centri servizi integrati.

Per la realizzazione del progetto e dei suoi obiettivi di sviluppo la rete dovrà obbligatoriamente dotarsi di un Manager di rete, incaricato secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

4.2 Le spese ammissibili

Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti con le finalità e le azioni del progetto presentato, debbono riferirsi esclusivamente alla rete di imprese e possono riguardare solo le seguenti tipologie:

- a) Spese di consulenza esterna volte ad identificare e sviluppare un percorso di internazionalizzazione di rete della durata minima di 3 anni, comprensivo di check-up aziendale, identificazione delle opportunità di sviluppo nel paese target, studio specifico di pre-fattibilità, redazione di un business plan di internazionalizzazione e sua applicazione, ricerca partner, valutazione delle partnership commerciali e produttive. La consulenza si deve in ogni caso concludere con una relazione scritta oggetto di valutazione in sede di liquidazione del contributo.
- b) Spese relative al "manager di rete" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese, dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività della rete finanziata, con riferimento anche alle attività svolte nel paese target), fino ad un massimo di € 60.000,00/anno al lordo degli oneri. Il progetto deve contenere il CV dettagliato e sottoscritto dal manager. Il "manager di rete" deve gestire il programma di rete, partecipando alle attività nel paese target con almeno una missione e operando in stretta relazione con collaboratori operanti nel paese target.
- c) Spese di consulenza esterna inerenti la ricerca in comune di partner commerciali o industriali, agenti, buyers, importatori tramite la costituzione di un data base.
- d) Spese relative all'organizzazione di b2b e visite aziendali in Emilia-Romagna o nel paese target.
- e) Spese di consulenza esterna relative alla costituzione e gestione di centri comuni di servizi di vendita, controllo e certificazione di qualità, assistenza post-vendita, formazione, logistica.
- f) Costi relativi all'acquisto di spazi espositivi finalizzati alla partecipazione diretta e collettiva da parte di tutte le imprese appartenenti alla rete, a un evento fieristico con qualifica internazionale, da tenersi all'estero nel paese target, limitatamente al valore pari al 20% della somma di tutte le voci di spesa ammesse (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k), escluse le spese di coordinamento (l);

- g) Costi per l'affitto di sale, show room, uffici di rappresentanza a favore della rete, se a fronte di contratti registrati e accompagnati, se del caso, da traduzioni asseverate.
- h) Costi per la realizzazione di materiali promozionali e informativi, acquisto di spazi promozionali e pubblicitari sui media del paese target, attività di hostess, interpretariato, traduzioni purché realizzati in inglese o nella lingua del paese target, comprese le spese per la loro spedizione, nel limite massimo di € 20.000,00.
- i) Costi esterni per la realizzazione del sito internet di rete in inglese o nella lingua del paese target, nel limite massimo di € 10.000,00.
- j) Costi per la realizzazione, ed eventuale protezione, della marca (brand) unitaria, identificativa della rete.
- k) Sono ammesse anche le spese del personale interno dipendente da una o più delle imprese della rete limitatamente al valore pari al 20% della somma delle precedenti voci di spesa ammesse (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j). Tali spese sono da intendersi comprensive dei costi puri del lavoro e degli oneri complessivi sostenuti dal datore di lavoro. Deve trattarsi esclusivamente di personale dipendente (iscritto nel libro matricola e retribuito con regolare busta paga) delle imprese della rete, incluso il personale a tempo determinato e part-time. Sono inoltre ammessi a finanziamento i costi relativi a contratti di collaborazione a progetto. Dal computo del personale sono esclusi i titolari di imprese individuali, i legali rappresentanti e i soci di società di persone, i legali rappresentanti e i componenti dell'organo di amministrazione di società di capitali, il legale rappresentante e i componenti dell'organo di amministrazione del consorzio.
- l) Spese di coordinamento nella misura massima del 5% della somma delle spese ammesse (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k).

Ai fini dell'ammissibilità, il progetto deve obbligatoriamente prevedere l'incarico ad un manager di rete secondo le modalità esterne alla rete di cui al punto b) o interne alla rete (k).

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale dipendente utilizzato per attività di ordinaria gestione;
- spese generali;
- spese di viaggio e di soggiorno;
- spese per affitto di magazzini;
- consulenze contabili, fiscali, giuridico-amministrative finalizzate alla mera gestione delle imprese o della rete;
- spese di web marketing;
- spese imputabili a singole imprese e non alla rete imprenditoriale.

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio).

Le consulenze esterne specialistiche per la realizzazione del progetto dovranno essere specifiche e chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui

vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale.

I contratti di consulenza non possono essere stipulati con i titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo dell'impresa soggetto attuatore, con i coniugi o i parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione dell'impresa soggetto attuatore.

5. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL PROGETTO.

Il costo complessivo del progetto non può superare il 20% del fatturato cumulato delle imprese appartenenti alla rete, facendo riferimento all'ultimo bilancio approvato.

6. DURATA DEI PROGETTI E AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Il progetto dovrà avere una durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della graduatoria.

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese di cui al precedente paragrafo 4.2, dovranno essere sostenute a partire dalla data di approvazione della graduatoria. A tale scopo si terrà conto della data di emissione delle fatture o dei cedolini paga del personale dipendente. In ogni caso le fatture non dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/effettuati prima di tale data.

Le fatture di spesa dovranno essere integralmente pagate entro 18 mesi dalla data di approvazione della graduatoria. I costi relativi al personale dipendente adibito alla realizzazione dell'intervento dovranno essere pagati entro lo stesso termine. Le spese sostenute oltre la scadenza del suddetto termine perentorio non verranno riconosciute.

7. CONTRIBUTO REGIONALE

L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo fino ad una misura massima corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Saranno esclusi i progetti con spesa ritenuta ammissibile dalla Regione inferiore a € 50.000,00.

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 150.000,00 per progetto, e di € 50.000,00 per ogni singola impresa partecipante.

I contributi concessi, ai sensi del presente bando, non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri contributi concessi da qualsiasi ente pubblico.

8. REGIME DI AIUTO

Il presente bando si applica con le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel regolamento della Commissione Europea n. 1998 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore, "de minimis".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del succitato Regolamento, l'impresa che intende beneficiare di un contributo in regime "de minimis" deve fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

La raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa "de minimis" con riferimento alle singole imprese, e la presentazione della medesima alla Regione, è responsabilità dell'organo comune

della rete di imprese, qualora se ne preveda l'istituzione, come definito dalla lett. e) comma 4-ter, art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o dell'impresa individuata quale "capofila" per la realizzazione del progetto.

Si procederà alla concessione del nuovo aiuto soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ad un livello eccedente il massimale di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento, ovvero 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'anno finanziario relativo alla presentazione della domanda.

9. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'impresa capofila della rete deve presentare la domanda, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Appendice 5), disponibile anche on line nel sito internet:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>

La domanda di contributo al presente bando è composta da:

- A. Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capofila;
- B. Copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ciascuna impresa non capofila firmate dal legale rappresentante di ciascuna impresa e comprensiva della copia del documento di identità;
- C. Schema di relazione tecnica per la presentazione del progetto;
- D. In caso di contratto di rete già costituito, copia autenticata del contratto di rete redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata che deve indicare con precisione la ragione sociale delle imprese aderenti al raggruppamento, la durata del contratto, gli obiettivi/finalità del programma di rete, il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la quota di partecipazione di ogni impresa, nonché ogni altro elemento che le imprese del raggruppamento intendono regolare con lo stesso contratto di rete.
- E. Copia della carta di identità del legale rappresentante della rete.
- F. Scheda sintetica del progetto ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

L'impresa capofila deve ricevere da ciascuna impresa della rete le dichiarazioni di cui al punto B, sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del firmatario. Il file in formato pdf contenente la copia di tali dichiarazioni costituirà l'allegato che dovrà essere trasmesso come di seguito specificato dall'impresa capofila

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, e tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa capofila della rete, e dovranno essere inviati, in formato pdf, entro e non oltre le ore 18.00 del 27 settembre 2013, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it,

e riportando nell'oggetto la seguente dicitura debitamente compilata:

BANDO RETI 2013 – Allegati n. ____ - Referente _____
--

Al fine di verificare la corretta e completa ricezione dei documenti si prega di trasmettere in copia anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

bbusi@regione.emilia-romagna.it
agiuliani@regione.emilia-romagna.it

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- inviate oltre il termine ultimo di presentazione. A tale riguardo, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest'ultimo e nella quale sono contenuti i dati di certificazione che attestano l'invio del messaggio.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo con le seguenti modalità:

- dovrà essere acquistata una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa).

La copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto ed esibita a richiesta della Regione.

Per ulteriori specificazioni relative all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), si rimanda all'appendice 4 del presente bando.

10. PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, art. 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dai competenti servizi regionali, che provvederanno a verificare:

- il rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda;
- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;

La valutazione di merito delle proposte e la selezione dei progetti sarà svolta da un apposito nucleo di valutazione, nominato con provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. A tal fine il nucleo di valutazione provvederà:

- alla valutazione della qualità progettuale, sulla base dei criteri sotto elencati;
- alla determinazione dell'entità della spesa ammissibile al contributo regionale (il nucleo valuta la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procede ad eventuali riduzione delle stesse);

- alla determinazione del punteggio valido ai fini della graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo regionale;
- alla determinazione dell'elenco dei soggetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

Ai fini della valutazione dei progetti presentati, il nucleo di valutazione attribuirà ad ogni progetto un punteggio massimo di 100 punti. Ai fini dell'ammissibilità del progetto al contributo regionale, il punteggio minimo dovrà essere di 60/100 (punteggio di soglia e condizione minima sotto il quale la domanda non è ammessa) determinato considerando i seguenti elementi:

- 1) Ingresso in nuovi mercati per tutte le imprese della rete: fino a 20 punti;
- 2) Addizionalità prodotti e/o servizi offerti dalla rete rispetto all'offerta delle singole: fino a 10 punti;
- 3) Esperienza del "manager di rete" dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete: fino a 7 punti;
- 4) Collegamenti e sinergie del progetto con reti di imprese, associazioni o enti esteri del paese target (solo se documentati con lettere di supporto o contratti in essere): fino a 8 punti;
- 5) Numero delle imprese ammissibili coinvolte nella rete superiore a 3 (se vi è coerenza settoriale/di mercato): fino a 5 punti;
- 6) Chiara individuazione delle ricadute del progetto su ogni singola impresa della rete in termini di contatti attivati, partecipazione ad eventi, realizzazione di incontri B2B ed altre attività: fino a 10 punti;
- 7) Coerenza delle azioni proposte con l'obiettivo del consolidamento della rete nel medio-lungo periodo: fino a 10 punti;
- 8) Coerenza interna del progetto, in termini di:
 - a) chiarezza nell'individuazione e definizione degli obiettivi e delle attività previste;
 - b) coerenza delle attività programmate con gli obiettivi e i risultati attesi;
 - c) coerenza e fattibilità tecnica delle attività proposte
 attraverso un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie, anche con il supporto di indicatori numerici specifici: fino a 20 punti;
- 9) Completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto: fino a 10 punti.

11. MODALITÀ DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

La Regione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal nucleo di valutazione, con proprio atto provvede, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, all'approvazione o al rigetto del progetto, e successivamente alla eventuale concessione dei contributi e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse previste e nel rispetto dell'ordine cronologico di invio alla Regione.

Nel caso di non ammissione al contributo, con proprio atto la Regione indica le motivazioni di esclusione.

Ad ogni impresa capofila delle reti sarà comunicato l'esito dell'istruttoria. In particolare, in caso di progetto ammesso e finanziato, sarà comunicata l'entità delle spese ammesse, nonché il contributo concesso.

L'elenco dei vincitori sarà pubblicato nel sito regionale <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

I progetti di rete considerate ammissibili dovranno inviare al Responsabile del Procedimento la copia autenticata del contratto di rete entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul web della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

12. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato all'impresa "capofila" della rete, la quale dovrà poi versare alle imprese aderenti quota parte del contributo regionale, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

La liquidazione del contributo concesso può avvenire in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimato il progetto e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, oppure in due quote:

- la prima, a titolo di anticipo, pari al 25% del contributo concesso, è liquidata ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione, a richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di una comunicazione di avvio del progetto e di una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a garanzia delle somme erogate, di importo pari all'acconto richiesto che sarà svincolata a seguito dell'erogazione del saldo del contributo secondo il modello che sarà appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi ;
- la seconda, a saldo, a completamento del progetto, a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione.

Il contributo totale verrà liquidato in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e successivamente ritenuta ammissibile dalla Regione. Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dalla Regione dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione.

Una spesa finale sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dalla Regione superiore all'importo originariamente ammesso, non comporterà aumento del contributo da liquidare.

La Regione non è responsabile di eventuali problemi che possono sorgere successivamente alla liquidazione del contributo alla capofila.

Ai fini della liquidazione del contributo, le imprese capofila dovranno produrre una rendicontazione finanziaria e una rendicontazione tecnica redatti utilizzando i modelli predisposti dalla Regione che saranno disponibili nel sito regionale <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

I documenti di rendicontazione dovranno pervenire al Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione entro e non oltre il 1 dicembre 2015.

Le imprese capofila devono infine inviare la suddetta documentazione unitamente alla richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capofila, con la quale si richiede il pagamento del contributo concesso e redatta utilizzando il fac simile reperibile sul sito sopra richiamato.

A) Rendicontazione finanziaria

Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

La documentazione di spesa richiesta sarà costituita da:

1) dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante dell'impresa capofila, corredata della fotocopia della carta d'identità, o del passaporto, non scaduti del sottoscrittore, contenente il rendiconto analitico dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in relazione a ciascuna voce di spesa e attestanti che:

- ogni singola impresa mantiene i requisiti e rispetta le condizioni previste dal bando per l'ammissibilità ai contributi;
- l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
- i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- le spese di personale dipendente indicate nel rendiconto analitico risultano integralmente corrisposte ai dipendenti stessi e regolari sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo;
- per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel medesimo rendiconto analitico.

Con la stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il legale rappresentante deve, inoltre, impegnarsi a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, nei cinque anni successivi alla concessione dei contributi;
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

2) Il rendiconto analitico comprende la lista delle fatture pagate con l'indicazione del numero, della data di emissione, della descrizione della spesa, della ragione sociale del fornitore, della data di pagamento e dell'importo escluso IVA, di ciascuna fattura.

Per il costo del personale dipendente adibito alla realizzazione del progetto vanno indicati il nominativo, il periodo in cui sono state realizzate le attività, il totale delle ore lavorate, il costo unitario orario al netto e il totale delle spese sostenute per ciascun dipendente.

3) Copia semplice dei seguenti documenti, corrispondenti a quelli richiamati dall'impresa capofila nel rendiconto analitico:

- fatture o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei rendiconti analitici citati al precedente punto 1), debitamente quietanzati.
- per ogni consulenza esterna, dovrà essere allegata, (oltre a fotocopia delle fatture di spesa quietanzate che andranno indicate nei rendiconti analitici di cui al precedente punto 1), curriculum vitae, apposita relazione, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

Tutti i documenti contabili devono essere debitamente quietanzati.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o di contabile bancaria.

Nel caso di pagamenti diretti con assegni, sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno (non della sola matrice), unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino del POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

Le fatture devono essere intestate alla capofila del raggruppamento, o, in alternativa, a una delle imprese partecipanti alla rete.

Non sono ammesse:

- fatturazioni incrociate tra le imprese appartenenti alla stessa rete, o fra imprese partecipanti al bando, nonché le consulenze di soci, o dipendenti, delle imprese in rete, fatta eccezione per il "manager di rete" dipendente di una delle imprese appartenenti alla rete;
- pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- fatturazioni e consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
- fatturazioni e forniture di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
- fatturazioni e fornitura di consulenze alle imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dai soggetti beneficiari.

B) Rendicontazione tecnica

La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante della rete, che illustri dettagliatamente l'attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale.

Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse. Per le spese di personale dipendente dovranno essere indicati, per ciascun lavoratore, la ragione sociale del datore di lavoro, il nominativo, la qualifica posseduta e il tipo di attività svolta specificatamente finalizzata alla realizzazione dell'intervento.

Al termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione in italiano o in inglese riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti. Tali relazioni vanno allegate come parte della rendicontazione tecnica del progetto.

Qualora per valutare la rendicontazione siano necessarie integrazioni occorre che la documentazione integrativa venga inviata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della spesa relativa.

13. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

La Regione si riserva in ogni momento, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, la facoltà di svolgere – secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare quanto di seguito indicato:

- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando e dai suoi allegati per la concessione del contributo stesso nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite dal bando medesimo e dai suoi allegati;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- il possesso e il mantenimento, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo;
- la corretta destinazione del contributo regionale.

Inoltre la Regione potrà effettuare, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti le spese sostenute, (esempio: fatture e relative quietanze), o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando e dai suoi allegati per la concessione del contributo nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite dal bando medesimo e dai suoi allegati.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni e i vincoli indicati nel presente bando e nei suoi allegati;
- qualora la realizzazione del progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa del progetto stesso allegata alla domanda di finanziamento e se allo stesso vengono apportate variazioni in corso d'opera non comunicate alla Regione e da quest'ultima non approvate;
- qualora il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione e rendicontazione dei progetti;
- qualora la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione sia inferiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile in sede di concessione;
- qualora, a seguito di rinunce o per qualunque altro motivo, la composizione del raggruppamento partecipante al progetto scenda al di sotto del limite minimo di 3 imprese prima della completa realizzazione delle attività;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e

quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede la regione con propri atti.

14. PROROGHE

Le richieste di proroga non sono ammesse.

15. VARIANTI DI PROGETTO

È ammesso per ciascuna voce di costo del progetto uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20 %, fermo restando l'importo complessivamente approvato.

Eventuali variazioni al progetto originario per importi superiori al predetto limite del 20% potranno essere richieste presentando al competente Servizio regionale apposita richiesta di variante in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della capofila della rete, adeguatamente motivata e comunque rispettando il limite di spesa ammessa.

La richiesta di variante dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica che dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.

La Regione Emilia-Romagna darà risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta formale di variazioni al progetto.

16. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.

L'attività di monitoraggio si svolgerà sulla base di idonei indicatori.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione.

17. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. R. 241/90

Il Responsabile del procedimento è il dr. Ruben Sacerdoti, Dirigente del Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione Emilia-Romagna.

18. INFORMAZIONI

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale all'indirizzo:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>

Per informazioni si può contattare:

Barbara Busi

Tel. 051.527.6200

V.le Aldo Moro, 44 – 20° piano – 40127 Bologna

E-mail: agiuliani@regione.emilia-romagna.it,

Annalisa Giuliani

Tel. 051.527.6318

V.le Aldo Moro, 44 – 20° piano – 40127 Bologna

E-mail: agiuliani@regione.emilia-romagna.it,

19. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

La Regione darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle attività finanziate e dell'entità del contributo concesso, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013

APPENDICE 1

SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

(Classificazione ISTAT ATECO 2007)

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (divisioni dalla 01 alla 03)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (divisioni dalla 05 alla 09)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33)

È ammessa tutta la sezione.

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (divisione 35)

È ammessa tutta la sezione.

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39)

È ammessa tutta la sezione

SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43)

È ammessa tutta la sezione

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE
DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (divisioni dalla 45 alla 47)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni dalla 49 alla 53)

È ammessa tutta la sezione

SEZIONE I- ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (divisioni
dalla 55 alla 56)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla
63)

Sono ammesse solo le seguenti divisioni:

- 58. Attività editoriali.
 - 59. Attività di produzione cinematografica, di video, e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore.
 - 62. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.
 - 63. Servizi di informazione e altri servizi informatici
-

SEZIONE K – ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE (divisioni dalla 64 alla 66)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE L - ATTIVITA' IMMOBILIARI (divisione 68)

E' esclusa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 alla 75)

Sono ammesse solo le seguenti divisioni:

- 70.2 Attività di consulenza gestionale
 - 71. Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche
 - 72. Ricerca scientifica e sviluppo
 - 74.1 Attività di design specializzate
-

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (divisioni dalla 77 alla 82)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (divisione 84)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE P - ISTRUZIONE (divisione 85)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni dalla 86 alla 88)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (divisioni dalla 90 alla 93)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI (divisioni dalla 94 alla 96)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE T – ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (divisioni dalla 97 alla 98)

È esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (divisione 99)

È esclusa tutta la sezione

APPENDICE 2

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005

Sono definite micro, piccole e medie imprese (p.m.i.) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati.

DIMENSIONI

In base ai requisiti dimensionali, sono definite piccole e medie imprese le imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si precisa che per tutte le categorie di imprese sopracitate (piccole e medie imprese, piccole imprese e microimpresa), i due requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere contemporaneamente.

Ai fini delle suddette definizioni:

- 1) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- 2) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- 3) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- 1) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- 2) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

- 1) Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti 2), 3) e 5).
- 2) Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi punti 3) e 5).
- 3) Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto 5), tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- 4) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del precedente punto 3), ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente
medesima.
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre

essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- 5) Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- 6) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del precedente punto 5), ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al precedente punto 4).
- 7) La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
- 8) Ad eccezione dei casi riportati nel precedente punto 3), un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
- 9) L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

N.B.

Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato, si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

APPENDICE 3

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ'

Un'impresa si considera in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (1), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale (2) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (3), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

- (1) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).
- (2) Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.
- (3) Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio

APPENDICE 4

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'invio delle proposte al bando in oggetto dovrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta certificata. Tale indirizzo di posta elettronica certificata deve appartenere all'impresa. Esso verrà utilizzato dalla Regione in via esclusiva per ogni comunicazione ufficiale all'impresa.

La domanda di ammissione al contributo, con la marca da bollo annullata, e gli altri in pdf dovranno essere firmati esclusivamente digitalmente dal legale rappresentante, in uno dei formati di firma digitale sotto elencati:

- Busta PKCS7 (file con estensione "p7m")
- Formato PDF (Deliberazione CNIPA 4/2005, articolo 12, comma 9)
- Formato XML (Deliberazione Deliberazione CNIPA 34/2006).

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Mail che contengono allegati firmati con certificati scaduti o file firmati corrotti causano il fallimento della verifica della validazione della firma da parte della Regione, pertanto la domanda non sarà ammessa.

I documenti firmati digitalmente non dovranno essere firmati anche manualmente e successivamente scansionati, in quanto questo procedimento potrebbe causare l'impossibilità di ricezione corretta del file. Gli unici documenti che dovranno essere anche firmati manualmente e scansionati sono i Modelli B relativi alle autodichiarazioni delle imprese partecipanti. La scansione dovrà poi essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa capofila per garantire l'autenticità dell'allegato. Analogamente gli allegati non dovranno essere inviati in cartelle compresse, in quanto questo formato potrebbe causare l'impossibilità di ricezione corretta del file.

La Regione si riserva in qualsiasi momento di richiedere l'esposizione della domanda in originale. Qualora non fosse possibile esporla da parte dell'impresa o se la marca da bollo sulla domanda in originale presentasse difformità rispetto a quella ricevuta all'indirizzo di posta elettronica della Regione, la domanda sarà considerata nulla, con conseguente revoca del contributo e restituzione di quanto eventualmente già erogato aumentato degli interessi legali.

La posta elettronica Certificata (PEC) è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. L'uso della PEC garantisce la data e l'ora di spedizione e di ricezione e la provenienza e l'integrità del messaggio (inclusi gli eventuali allegati).

La spedizione della domanda deve avvenire esclusivamente da una casella di PEC rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell'Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) o da uno dei distributori da essi autorizzati.

La casella di invio deve essere attiva (ovvero devono essere stati assolti gli oneri verso il certificatore) fino alla conclusione del procedimento, cioè fino all'erogazione del saldo.

La dimensione massima complessiva del messaggio di PEC non può superare i 30 Mb. Le domande inviate a mezzo PEC e non consegnate poiché eccedenti i limiti sopra indicati non saranno ritenute ammissibili.

Si precisa che a fronte dell'invio di un messaggio di PEC, il mittente riceverà un messaggio di accettazione e un messaggio di consegna firmati dai server dei gestori di PEC di competenza. Tali messaggi dovranno essere conservati dal mittente per essere esibiti in caso di contenzioso. Non può essere considerata una prova opponibile a terzi una ricevuta in chiaro (cioè non firmata dal gestore di posta).

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti temporali previsti per l'invio della domanda, farà fede la data e ora di invio della PEC indicata nella ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del mittente.

ATTENZIONE: L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. L'invio deve considerarsi non andato a buon fine in caso di mancata ricezione della ricevuta di consegna o di ricezione di una ricevuta di mancata consegna.

In caso di contenzioso, il mittente del messaggio deve fornire le ricevute di accettazione e di consegna firmate dai server dei gestori di competenza. In caso di perdita da parte del mittente di tali ricevute, è a suo carico il richiedere al proprio gestore PEC copia delle stesse da fornire come prova dell'avvenuto invio. Non sono accettate ricevute non firmate dal gestore PEC.

APPENDICE 5

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo al presente bando è composta da:

- A - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio impresa capofila
- B – Copie della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ciascuna impresa della rete
- C – Schema di relazione tecnica per la presentazione del progetto
- D – Sintesi del progetto ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33